

**COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE**

**Bruxelles, 10/5/2007**

**C (2007) 1999**

**NON DESTINATO ALLA**  
**PUBBLICAZIONE**

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**  
**del 10/5/2007**

**che stabilisce che lo sgravio dei dazi all'importazione non è giustificato in un caso particolare**

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

**(Domanda presentata dal Regno Unito)**

**(Dossier REM 02/05)**

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 10/5/2007**

**che stabilisce che lo sgravio dei dazi all'importazione non è giustificato in un caso particolare**

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

**(Domanda presentata dal Regno Unito)**

**(Dossier REM 02/05)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità Europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario<sup>1</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006<sup>2</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio<sup>3</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007<sup>4</sup>, e in particolare l'articolo 907,

---

<sup>1</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1.

<sup>3</sup> GU L 253 dell' 11.10.1993, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 18 agosto 2005, pervenuta alla Commissione il 25 agosto 2005, il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di decidere, ai sensi dell'articolo 239 del suddetto Regolamento (CEE) n. 2913/92, se sia giustificato concedere lo sgravio dei dazi all'importazione nelle seguenti circostanze.
- (2) Una società britannica (in prosieguo "l'interessato"), tra settembre 1996 e novembre 1997, ha vincolato al regime del deposito doganale delle partite di sigarette importate dallo Zimbabwe.
- (3) All'epoca dei fatti, l'importazione nella Comunità di questo tipo di prodotto originario dello Zimbabwe beneficiava del regime preferenziale applicabile ai paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) nel quadro della quarta Convenzione ACP-CE di Lomé<sup>5</sup>, come riveduta dall'Accordo firmato a Mauritius il 4 novembre 1995, in prosieguo "Convenzione di Lomé IV"<sup>6</sup>. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del Protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, della Convenzione di Lomé IV, i prodotti scortati da un certificato di circolazione EUR.1 (in prosieguo "certificato EUR.1"), rilasciato dalle autorità competenti dello Zimbabwe, potevano beneficiare del trattamento tariffario preferenziale all'atto dell'immissione in libera pratica nella Comunità.
- (4) Nella fattispecie, le partite di sigarette in questione sono state fatte uscire dal deposito doganale senza essere state oggetto delle formalità di immissione in libera pratica; i certificati EUR.1 che erano stati rilasciati dalle autorità competenti dello Zimbabwe non erano stati presentati all'atto del vincolo della merce al regime del deposito doganale, ma erano ancora validi al momento della sottrazione della merce in questione alla sorveglianza doganale; la merce quindi avrebbe potuto, se dichiarata per l'immissione in libera pratica, beneficiare del trattamento tariffario preferenziale previsto dalla Convenzione di Lomé IV.
- (5) In occasione di un controllo effettuato dalle autorità doganali britanniche di loro iniziativa presso l'interessato, controllo che aveva lo scopo di verificare l'origine della merce vincolata al regime del deposito dall'interessato, tali autorità hanno constatato che, a causa di un errore nel sistema informatico dell'interessato, le partite di sigarette in questione erano state ritirate dal deposito senza essere state oggetto delle formalità di immissione in libera pratica (non era stato compilato il documento "C88").
- (6) In seguito è emerso che nel sistema informatico dell'interessato vi era un errore di programmazione che impediva la generazione dei documenti C88 quando l'aliquota daziaria inserita era nulla.

---

<sup>5</sup> GU L 229 del 17.8.1991, p. 3.

<sup>6</sup> GU L 156 del 29.5.1998, p. 3.

- (7) Le autorità britanniche hanno quindi ritenuto che a seguito della sottrazione della merce alla sorveglianza doganale fosse sorta un'obbligazione doganale e hanno comunicato all'interessato, a dicembre 1998, il relativo importo, ovvero XXXX GBP, somma di cui l'interessato chiede lo sgravio sulla base dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (8) A sostegno della domanda presentata dalle autorità britanniche, l'interessato, in applicazione dell'articolo 905, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, ha indicato di aver preso cognizione del dossier inviato dalle autorità britanniche e di non avere nulla da aggiungervi.
- (9) Nella fattispecie, l'interessato ha addotto i seguenti fatti come suscettibili di costituire una situazione di cui all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92: è a causa di un errore nel suo sistema informatico che non è stato in grado di adempiere ai suoi obblighi; inoltre, dopo la scoperta della sottrazione della merce alla sorveglianza doganale da parte delle autorità doganali, l'interessato avrebbe di sua iniziativa chiesto ad esperti di procedere a ricerche approfondite nel suo sistema informatico per determinare la causa di questa irregolarità, di correggere eventuali errori di programmazione e di determinare l'importo dell'obbligazione doganale; peraltro, il caso sarebbe comparabile a quello che è stato oggetto della decisione della Commissione n. C (2002) 5512 del 3 gennaio 2003 (dossier REM 27/01); infine, l'irregolarità commessa non avrebbe di fatto avuto nessun impatto negativo sul bilancio comunitario, dato che la merce poteva beneficiare di un dazio nullo all'immissione in libera pratica.
- (10) Con lettera del 5 ottobre 2005, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari alle autorità britanniche. Queste informazioni sono state trasmesse alla Commissione con lettera del 4 maggio 2006, pervenuta alla Commissione l'11 maggio 2006. L'esame della domanda di sgravio è stato pertanto sospeso tra il 6 ottobre 2005 e l'11 maggio 2006.
- (11) Con lettera del 14 luglio 2006, la Commissione ha restituito il dossier alle autorità britanniche poiché riteneva, sulla base delle argomentazioni addotte nelle succitate lettere del 18 agosto 2005 e del 4 maggio 2006, che tali autorità fossero competenti per decidere se lo sgravio era giustificato.
- (12) A seguito della lettera del 14 luglio 2006 della Commissione, vi è stato uno scambio di varie e-mail tra la Commissione e le autorità britanniche; copia di queste e-mail è stata trasmessa all'interessato dalla Commissione con lettera n. 11375 del 10 novembre 2006.
- (13) Con lettera del 26 ottobre 2006 pervenuta alla Commissione nello stesso giorno, le autorità britanniche hanno chiesto alla Commissione di riesaminare il caso, conformemente all'articolo 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Occorre quindi tenere presente che l'esame della domanda di sgravio è stato sospeso tra il 15 luglio 2006 e il 26 ottobre 2006.

- (14) Con lettera del 17 gennaio 2007, pervenuta all'interessato il 18 gennaio 2007, la Commissione ha informato l'interessato che stava valutando di prendere una decisione sfavorevole nei suoi confronti e gli ha precisato le ragioni delle proprie obiezioni.
- (15) Con lettera del 16 febbraio 2007, pervenuta alla Commissione nello stesso giorno, l'interessato ha preso posizione in merito a tali obiezioni.
- (16) Ai sensi dell'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il termine di 9 mesi entro il quale deve essere presa la decisione della Commissione è stato quindi prorogato di un mese.
- (17) Conformemente all'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 16 marzo 2007 nell'ambito del Comitato del Codice Doganale – sezione rimborso – al fine di esaminare il caso in questione.
- (18) Ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione in situazioni diverse da quelle previste agli articoli 236, 237 e 238 di detto regolamento, risultanti da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato.
- (19) Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee risulta che tale disposizione costituisce una clausola generale di equità e che l'esistenza di una situazione particolare si configura quando dalle circostanze del caso risulti che il debitore si trova in una situazione eccezionale nei confronti degli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di tali circostanze, egli non avrebbe dovuto pagare l'importo dei dazi doganali in questione.
- (20) Per quanto riguarda il fatto che è a causa di un errore nel sistema informatico dell'interessato che ha avuto luogo la sottrazione delle partite di sigarette alla sorveglianza doganale, sottrazione che ha fatto sorgere l'obbligazione doganale, conviene osservare quanto segue.
- (21) Il fatto che la sottrazione delle sigarette in questione abbia avuto luogo per un errore nel sistema informatico dell'interessato è un elemento molto importante del dossier; tuttavia detto errore in quanto tale non è costitutivo di una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (22) Dal dossier trasmesso dalle autorità britanniche e dalla corrispondenza intercorsa tra questi servizi e la Commissione, risulta che la situazione particolare in cui l'interessato si è trovato è definita al punto o) dell'articolo 900, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 come il caso in cui l'obbligazione doganale non sia sorta sulla base dell'articolo 201 del regolamento (CEE) n. 2913/92 “e che l'interessato può presentare un certificato d'origine, un certificato di circolazione, un documento di transito comunitario interno o qualunque altro documento

appropriato, attestante che le merci importate avrebbero potuto, se fossero state dichiarate per l'immissione in libera pratica, beneficiare del trattamento comunitario o di un trattamento tariffario preferenziale, purché le altre condizioni di cui all'articolo 890 siano soddisfatte".

- (23) Pertanto l'errore nel sistema informatico, pur essendo stato la causa della sottrazione della merce alla sorveglianza doganale che ha fatto sorgere l'obbligazione doganale, non costituisce di per sé una situazione particolare.
- (24) L'articolo 900, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 contiene un elenco di situazioni particolari per le quali le autorità doganali degli Stati membri sono competenti a decidere esse stesse che lo sgravio è giustificato. Conformemente all'articolo 899, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93, nel momento in cui il caso sottoposto alle autorità doganali corrisponde ad una situazione prevista nell'elenco dell'articolo 900, paragrafo 1, e l'interessato non ha commesso alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta, le autorità doganali procedono allo sgravio o al rimborso dei dazi all'importazione.
- (25) Spetta quindi alle autorità doganali britanniche verificare se, nel caso in questione, siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 900, paragrafo 1, punto o), e trarne le conseguenze.
- (26) Per quanto riguarda il fatto che, dopo la scoperta da parte delle autorità doganali dell'irregolarità che ha condotto all'insorgenza dell'obbligazione doganale, l'interessato avrebbe di sua iniziativa chiesto ad esperti di procedere a ricerche approfondite nel suo sistema informatico al fine di determinare la causa di tale irregolarità, di correggere eventuali errori di programmazione e di determinare l'importo dell'obbligazione doganale, conviene osservare quanto segue.
- (27) In occasione della visita delle autorità doganali nei locali dell'interessato, tali autorità hanno chiesto all'interessato di compilare un prospetto di tutte le sottrazioni alla sorveglianza doganale di sigarette avvenute a partire dal 23 ottobre 1995. Le autorità doganali hanno allora accordato un termine di 28 giorni all'interessato per elaborare tale prospetto e produrre una dichiarazione di immissione in libera pratica di regolarizzazione (dichiarazione C88). Nel loro resoconto allegato alla lettera delle autorità britanniche del 4 maggio 2006, le autorità locali indicavano che il sistema doveva essere modificato immediatamente per evitare il ripetersi di tali irregolarità e invitavano l'interessato a fare delle proposte in tal senso.
- (28) Da questi diversi elementi risulta quindi che è dietro richiesta delle autorità doganali che l'interessato ha fatto fare un controllo del suo sistema informatico e ha ricercato le operazioni per le quali non era stata emessa nessuna dichiarazione di immissione in libera pratica all'uscita dal regime del deposito doganale. Pertanto dalle ricerche effettuate dall'interessato

dopo la scoperta dell'anomalia da parte delle autorità doganali, non può derivare nessuna situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

- (29) Per quanto riguarda la comparabilità del presente dossier con quello oggetto della decisione n. C (2002) 5512 del 3 gennaio 2003 (dossier REM 27/01), occorre osservare quanto segue.
- (30) Dal testo della decisione n. 5512 emerge che nel dossier REM 27/01 la situazione dell'interessato non corrispondeva a quella descritta dall'articolo 900, paragrafo 1, punto o); infatti, come emerge dal considerando 25 della decisione della Commissione, da un lato i certificati di navigabilità presentati dall'operatore non sono documenti come quelli di cui all'articolo 900, paragrafo 1, punto o) e, d'altro lato, questo articolo non fa riferimento né al trattamento preferenziale accordato nel quadro della destinazione particolare né al trattamento tariffario accordato nel quadro del regime del perfezionamento attivo. Inoltre, risulta chiaramente da tale decisione che l'assenza di incidenza finanziaria è solo un elemento aggiuntivo, ma è insufficiente per configurare una situazione particolare.
- (31) La Commissione, nella sua decisione relativa al dossier REM 27/01, ha quindi ritenuto, da un lato, che l'operatore interessato non poteva addurre l'esistenza di una situazione particolare ai sensi dell'articolo 900, paragrafo 1, punto o) del regolamento (CEE) n. 2454/93 e che, d'altro lato, una situazione particolare esisteva in ragione delle condizioni dell'insorgenza dell'obbligazione doganale e del fatto che normalmente non avrebbe dovuto sorgere nessuna obbligazione doganale per le merci in questione. Nel presente caso, invece, la Commissione ritiene che potrebbe configurarsi una situazione particolare ai sensi dell'articolo 900, paragrafo 1, punto o) del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (32) Pertanto occorre concludere che il caso REM 27/01 non è comparabile di fatto e di diritto con il presente caso e che non si può configurare una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del codice sulla base di una comparazione del presente caso con il caso REM 27/01.
- (33) Per quanto riguarda il fatto che l'irregolarità accertata non avrebbe avuto un'incidenza finanziaria negativa sul bilancio comunitario, occorre osservare che questo fatto non può configurare una situazione particolare; infatti l'obbligazione doganale è sorta sulla base dell'articolo 203 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e l'insorgenza dell'obbligazione non è legata all'esistenza di un'incidenza finanziaria.
- (34) Le argomentazioni succitate non permettono quindi di ritenere che l'interessato si sia trovato in una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per la quale la Commissione sarebbe competente a decidere.

- (35) D'altra parte i servizi della Commissione non hanno rilevato altre argomentazioni suscettibili di permettere di ritenere che esista una situazione particolare ai sensi del succitato articolo 239, per la quale la Commissione sarebbe competente a decidere nel presente caso.
- (36) Di conseguenza, senza pregiudizio per l'esame dei fatti, a livello nazionale, dal punto di vista dei citati articoli 900 e 890, la Commissione ritiene che la prima condizione di cui all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 non sia soddisfatta.
- (37) Di conseguenza, non vi è motivo di esaminare se sia soddisfatta la seconda condizione di cui all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (38) Pertanto non è giustificato concedere lo sgravio dei dazi all'importazione richiesto,



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo sgravio dei dazi all'importazione per un importo di XXXX GBP (XXXX EUR) oggetto della domanda del Regno Unito del 18 agosto 2005 non è giustificato.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10/5/2007

Per la Commissione  
Laszlo KOVACS  
Membro della Commissione